

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

104° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente **SPITELLA**
indi del Vice Presidente **ARFÈ**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze» (1075), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori

«Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze» (2416), d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2416; assorbimento del disegno di legge n. 1075)

PRESIDENTE:

| | |
|---|-----------------|
| – Arfè (Sin. Ind.) | Pag. 13, 14, 15 |
| – Spitella (DC) | 10 |
| BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione | 11 |
| CALLARI GALLI (PCI) | 13 |
| RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica | 14 |

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2461), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2103 in discussione congiunta con il disegno di legge n. 2461 e rinvio)

| | |
|---|---------------|
| PRESIDENTE (Spitella - DC) | Pag. 2, 5, 10 |
| AGNELLI Arduino (PSI) | 8 |
| BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione | 7 |
| NOCCHI (PCI) | 2 |
| RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica | 10 |

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Presidenza del Presidente SPITELLA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2461), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori (Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2103 in discussione congiunta con il disegno di legge n. 2461 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri.

Su argomento analogo è iscritta all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge: «Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena», d'iniziativa dei senatori Nocchi, Margheriti, Tossi Brutti e Giustinelli, per il quale la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta, formulata dalla nostra Commissione nella seduta antimeridiana del 14 novembre 1990, di trasferimento alla sede deliberante, onde consentirne la discussione congiunta con il disegno di legge n. 2103, il cui esame era già iniziato.

Data l'identità della materia propongo pertanto che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 14 novembre 1990 il relatore, senatore Bompiani, ha svolto la relazione in sede deliberante sul disegno di legge n. 2103 ed ha svolto anche, in sede referente, la relazione sul disegno di legge n. 2461. Pertanto, se non si fanno osservazioni, anche la relazione sul disegno di legge n. 2461 può essere considerata acquisita al dibattito nella sua nuova fase procedurale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NOCCHI. Onorevoli colleghi, certamente ad una prima lettura dei due testi la distanza appare veramente marcata, ma credo che la discussione congiunta e, se possibile, la proposta di una elaborazione

integrata risponda non solo a ragioni di opportunità procedurale, ma anche a ragioni sostanziali, nella prospettiva di creare un'istituzione quale quella che noi abbiamo voluto definire università interculturale. Non voglio esprimere in questo momento giudizi di merito sul disegno di legge per il riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, anche se i colleghi avranno notato che esiste un problema abbastanza evidente di organizzazione e di identificazione di obiettivi culturali, nonché di contraddizione con la legislazione in materia universitaria. Vorrei solo far rilevare ai colleghi e al Ministro che la storia di queste due istituzioni culturali ha avuto un esordio differenziato e solo in seguito ha trovato un raccordo.

L'Università per stranieri di Perugia è nata in una determinata fase storica del nostro paese, collegata alla logica debole e ridondante di quello che molti storici hanno definito «imperialismo straccione». In effetti, questa Università doveva rappresentare il punto di riferimento e di omogeneizzazione culturale nel momento in cui il nostro paese avanzava le sue pretese di egemonia e di dominio in alcune aree dell'Africa. A dire la verità, questo non è stato il periodo più caratterizzante dell'attività dell'istituzione, il cui sviluppo si è qualificato soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale, laddove essa ha recuperato energie, si è data una nuova prospettiva, ha avuto presidenze prestigiose, si è insomma spostata su un orizzonte molto più vasto, non solo nazionale ma internazionale.

L'Università per stranieri di Perugia, pur avendo conosciuto negli anni una legislazione che ha permesso un riordino, seppure parziale, secondo il nostro avviso ha sofferto di una discrasia abbastanza evidente: in realtà la definizione di università scarsamente si raccorda ad una struttura obiettivamente chiamata a svolgere il ruolo - interessante, importante, ma abbastanza specifico - di corso di lingua per gli studenti stranieri che successivamente si recano presso le altre istituzioni universitarie a seguire i regolari corsi di laurea. È vero - si deve riconoscerlo - che negli ultimi venti anni, accanto a questa attività, l'Università per stranieri di Perugia si è arricchita di altre offerte culturali e formative, ma sempre nell'ambito di una didattica generale non identificabile con un percorso formativo tipicamente universitario. Peraltro, l'occasione che poteva essere data da questa importante istituzione culturale di organizzazione di una ricerca scientifica nel settore linguistico si è legata negli anni ad opzioni sempre di tipo personale, soggettivo, piuttosto che ad una scelta strutturale della stessa Università.

Avendo vissuto direttamente determinate esperienze, posso affermare che quanto sto dicendo ha manifestato tutta la sua caratterizzazione problematica nel momento in cui, nel 1980, scoppiò la guerra tra Iran e Iraq: migliaia di profughi, soprattutto iraniani, confluirono nel nostro paese e fu soprattutto l'Università per stranieri di Perugia ad affrontarne le rilevanti conseguenze. Debbo dire che fu proprio allora, agli inizi degli anni Ottanta, che le istituzioni pubbliche regionali e locali dell'Umbria sollecitarono la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ad estendersi e a diventare interlocutrice di questo tipo di attività in maniera molto più ampia di quanto era stato possibile fino a quel momento. A ciò bisogna aggiungere una circolare, del

Ministro della pubblica istruzione prima (credo si trattasse del ministro Bodrato) e poi dell'Interno, che, sempre all'inizio degli anni Ottanta, diede alle università italiane che avessero voluto strutturarsi a tal fine la possibilità di prevedere corsi propedeutici per gli stranieri che avessero intenzione di accedere successivamente alle università. Da quel momento sia Perugia che Siena cominciarono a prevedere un percorso abbastanza comune; anche se debbo riconoscere che l'identità e il nome dell'Università per stranieri di Perugia ha avuto nel mondo e nel nostro paese una referenza sostanzialmente diversa da Siena.

La legislazione successiva ha permesso in fasi progressivamente articolate di prevedere la possibilità per Perugia e poi per Siena di disporre di un tipo di docenza diverso da quello della scuola secondaria superiore; tanto che, sempre negli anni Ottanta (non credo di sbagliare), è stato possibile prevedere professori di seconda fascia e ricercatori.

Non fu risolto in quella fase e ancora oggi risulta del tutto problematico affrontare il problema dei lettori di madrelingua, i quali attendono una definizione normativa dal momento che il problema non è legato soltanto alle vicende formative istituzionali di Siena e di Perugia ma anche a quelle di tante altre università. Credo che sia interessante conoscere quale sia l'intendimento dello stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sul punto specifico dei lettori. Dal momento in cui abbiamo svolto la relazione preliminare su questi disegni di legge questo tema è stato sollevato dai diretti interessati.

Dopo questa prima considerazione di tipo generale, vorrei aggiungere altre per far comprendere ai colleghi ed allo stesso Ministro il motivo della nostra iniziativa legislativa.

La tematica della intercultura è diventata di straordinaria attualità politica, istituzionale ed economico-sociale. Attraverso la logica e l'ottica interculturale stiamo tentando di dimensionare anche un'altra parte di legislazione italiana. Secondo la logica interculturale ci proponiamo oggi come soggetti istituzionali nei riguardi di problemi di paesi cosiddetti in via di sviluppo, del terzo o del quarto mondo, i quali da molti anni richiedono anche al nostro paese una offerta formativa, culturale e scientifica che potrebbe essere utilmente da essi stessi utilizzata nel loro territorio nazionale per avviare uno sviluppo di tipo diverso.

Intraprendere una attività formativa superiore universitaria a favore di studenti stranieri i quali reclamano dal nostro paese un tipo di formazione alta, necessaria per avviare un modello di sviluppo economico, sociale e civile diverso nei loro paesi, significa favorire quel tipo di interazione fra i diversi paesi che è oggetto dei voti che l'Italia ha espresso in tante e tante occasioni.

Vorrei sottolineare un altro motivo. Abbiamo approvato recentemente un provvedimento che riordina gli Istituti di cultura all'estero e stiamo avviando la trattazione del provvedimento che dovrebbe riformare le attività educativo-formative all'estero. Questo tipo di docenza non ha attualmente nelle università italiane un percorso specifico. Sappiamo invece che è necessario conoscere direttamente le problematiche educative che si impongono ad un docente che va a svolgere queste attività all'estero, così come c'è bisogno di un percorso specifico

culturale mediante l'organizzazione di un corso *ad hoc* che potrebbe prevederle e supportarle. Soprattutto l'Università per stranieri di Perugia, per la verità, in questi anni si è qualificata come punto di riferimento per le attività di raccordo, di ricerca e di aggiornamento degli addetti culturali e dei responsabili degli Istituti di cultura all'estero e per gli stessi docenti delle scuole di lingua all'estero. Noi vorremmo strutturare e mettere a regime - potremmo definire così la nostra indicazione e la nostra proposta - ciò che attualmente è rappresentato da una serie di occasioni che in maniera contingente o in maniera programmatica soprattutto l'Università per stranieri di Perugia propone annualmente. Ne deriva, a nostro avviso, una proposta abbastanza significativa.

Ci rendiamo conto, arrivati a questo punto, che nella nostra trattazione esiste un problema evidente di tipo procedurale, oltre che di merito. Vi è il disegno di legge n. 2103, approvato dalla Camera dei deputati, sul quale in questa fase pensiamo di esprimere un voto negativo, poichè non lo riteniamo equilibrato. Fra il nome e l'oggetto c'è un abisso abbastanza evidente poichè la richiesta di professori di prima fascia è un fuor d'opera in una struttura che manterrebbe la sua attività soprattutto nei corsi trimestrali e semestrali di lingua italiana. Riterremmo utile (ed è una richiesta che è stata rappresentata la volta scorsa) operare un raccordo fra i due provvedimenti per vedere se sia proponibile un percorso unitario e integrato. Questo potrebbe forse rendere possibile inserire nell'alveo (generico, voglio sperare) indicato dalla legge approvata dalla Camera dei deputati dei contenuti significativi che possano riguardare sia la cosiddetta nuova Scuola per stranieri di Siena, che vorremmo strutturata in un certo modo, sia l'Università per stranieri di Perugia che, nel titolo che la riguarderà, dovrebbe possibilmente riprendere gli spunti significativi proposti nel nostro disegno di legge, a cominciare dalla denominazione. Sarebbe molto bello e importante poter votare, possibilmente all'unanimità, una legge che istituisca le università interculturali nel nostro paese.

Siamo a disposizione per la prosecuzione del confronto, signor Presidente, onorevoli colleghi, e pensiamo che oggi si possa continuare la discussione senza passare all'esame dell'articolato; anche perchè sarebbe interessante conoscere le valutazioni del Ministro sia rispetto alle considerazioni che mi sono permesso di esprimere sia anche sul merito dei disegni di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero aggiungere qualche rapida riflessione, riallacciandomi a quanto hanno detto il relatore, che ringrazio, e oggi il senatore Nocchi.

Credo che nel momento in cui costruiamo il mosaico della presenza e dell'azione della politica culturale italiana all'estero manchi una tessera molto importante. Abbiamo definito la legge sugli Istituti di cultura; stiamo elaborando una normativa che riguarda le scuole italiane all'estero e le forme di insegnamento della lingua e della cultura italiana ai ragazzi di origine italiana, ed è auspicabile che il relativo disegno di legge arrivi sollecitamente in porto nelle Commissioni congiunte 3^a e 7^a. Manca, come dicevo, il terzo tassello di questo impianto, quello relativo ad una più precisa definizione di una politica dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana agli stranieri.

I colleghi sanno che altri Stati sono su questo piano molto più avanti di noi. L'Inghilterra, facendo riferimento all'Università di Oxford e alla struttura del British Council, ha creato un sistema attraverso il quale non solo si incentiva l'apprendimento della lingua inglese nelle varie nazioni, ma si definisce un meccanismo per il rilascio dei diplomi che poi vengono riconosciuti con una certificazione. Anche la Francia e la Repubblica federale tedesca hanno sistemi di diffusione della lingua molto più progrediti del nostro, e questo produce effetti anche negli altri paesi della Comunità.

In Italia non vi è nulla di tutto questo; tuttavia non solo cresce la domanda di conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri, ma cresce soprattutto la domanda di insegnanti di italiano all'estero, siano essi italiani o stranieri. Il fatto che in alcune nazioni, specie dell'America latina, l'insegnamento della lingua italiana venga inserito tra le materie obbligatorie nelle scuole secondarie e talvolta nelle scuole primarie crea l'esigenza di un elevato numero d'insegnanti di italiano *in loco*, e questo richiede un intervento più adeguato da parte del nostro Stato. Vi è anche una Commissione interministeriale, formata dai rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione: forse dovrebbe essere ristrutturata prevedendo anche un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ma soprattutto sollecitando le proposte degli esperti. Le uniche due istituzioni che finora hanno affrontato tale esigenza sono l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola per stranieri di Siena.

Soffermandomi in particolare sull'Università per stranieri di Perugia, senza ripetere le argomentazioni di carattere storico fornite già dal senatore Nocchi, direi che oggi la situazione è radicalmente diversa da quella di emergenza che si produsse agli inizi degli anni Ottanta. Attualmente vi sono corsi di tre livelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, di storia e di storia dell'arte. Tale attività, soprattutto nel corso superiore, ma anche in quello di secondo grado, raggiunge sicuramente il livello universitario. Inoltre, è organizzato un corso - che dura un certo numero di mesi - per la formazione degli insegnanti di lingua italiana all'estero che, come dicevo prima, è un problema rilevante. Questo è il livello dell'insegnamento dell'Università per stranieri di Perugia, al di sopra del quale vi è un'attività riconducibile alle scuole universitarie di perfezionamento, che riguarda sia gli italiani che gli stranieri. Tra questi ultimi vi sono diversi insegnanti stranieri che vengono a Perugia a frequentare un corso di specializzazione: durante l'anno accademico 1989-90, su 7000 studenti frequentanti i corsi dell'Università, oltre 900 erano insegnanti stranieri venuti in Italia per qualche settimana o qualche mese a frequentare un corso di perfezionamento. Ciò è indicativo della domanda di insegnamento della lingua italiana, a livello anche universitario, che vi è nel mondo.

Devo dire che questo tipo di scuole di specializzazione potrebbe essere attuato anche da altre università, perchè un conto è formare insegnanti di italiano di madre lingua italiana, ben diverso è formare insegnanti stranieri della nostra lingua. La domanda all'estero è relevantissima, tant'è vero che l'Università di Perugia ha dovuto istituire il numero chiuso e condizionare l'ammissione ad un esame molto

rigoroso. Sovente sono le stesse università straniere, soprattutto nord-americane, che si rivolgono all'Università italiana ai fini del riconoscimento di questi corsi al loro interno. Questo per dire che esiste la opportunità di definire, all'interno di questa complessa struttura, anche un livello di tipo universitario che rappresenterà una parte non certo esaustiva di tutto, ma sicuramente piuttosto importante, che difficilmente potrebbe essere realizzata dalle normali università italiane. Infatti è chiaro che la richiesta di formazione degli insegnanti di italiano per gli studenti stranieri, avanzata dagli stranieri, presenta caratteristiche diverse.

Ho fatto queste osservazioni per chiarire ulteriormente il quadro in cui ci muoviamo. Alcuni senatori, a quanto mi risulta, ritengono opportuno svolgere prima la discussione generale per poi eventualmente arrivare ad una decisione. Io ritengo che sia necessario formare un Comitato ristretto, sia pure con un percorso rapido, per approfondire queste materie, al fine di presentare alla Commissione un testo che tenga conto sia del testo elaborato dalla Camera, sia delle proposte avanzate in questa sede dal relatore, sia del disegno di legge d'iniziativa del senatore Nocchi ed altri (illustrato dallo stesso senatore Nocchi durante l'odierna seduta) che contiene elementi, a mio giudizio, largamente omogenei con quelli contenuti nelle altre proposte.

La mia proposta conclusiva, quindi, è volta a costituire un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei sottolineare favorevolmente il passaggio in sede deliberante del disegno di legge d'iniziativa del senatore Nocchi ed altri, già discusso in sede referente. In tal modo indubbiamente si mette in pratica la possibilità di una comparazione con l'altro testo in esame, che nella stessa sede è più agevole; a volte capita di discutere argomenti affini in sedi diverse.

Come ha ricordato il Presidente, mi sono già espresso sull'argomento anche in sede referente; ma poichè in tale sede non viene praticata la resocontazione stenografica, ritengo opportuno intervenire ancora sui due provvedimenti che hanno, per l'oggetto della materia sulla quale sono orientati, notevoli affinità.

Si tratta di due iniziative scolastiche elevate, che hanno finalità affini ma che, procedendo con un taglio diverso, pongono alcune difficoltà alla comparazione, se si esamina la struttura generale dei provvedimenti. Mi sembra che tale difficoltà sia trapelata anche nelle parole del presidente Spitella.

Desidererei allora ricevere più informazioni circa il riferimento al concetto di «interculturale» contenuto nel disegno di legge d'iniziativa comunista. Vorrei sapere quale significato il senatore Nocchi vuole attribuire a tale denominazione. Se si trattasse di dire che questo disegno di legge rappresenta un'occasione per stimolare iniziative interculturali, riterrei che utilizzare il concetto di università dia luogo ad una denominazione superflua. Se invece si utilizza questo concetto per definire attività di insegnamento ad elevato livello (di diplomi, di corsi di apprendimento e di insegnamento paragonabile alla laurea, o di corsi di perfezionamento) rivolte verso una determinata lingua ed area

culturale, mi sembra che si impegni la denominazione «interculturale», nei confronti della possibilità auspicabile, sia pure teorica in questo momento, che si fondino veramente le «università interculturali». Questo concetto varrebbe ad esempio nel momento in cui vi fossero due corpi accademici derivanti da paesi diversi e da culture diverse che fondassero in Italia una università. Quindi con una valenza più ampia, riassumendo le esperienze culturali e di docenza di diversi paesi.

Fra poco discuteremo di una iniziativa di carattere scientifico, rappresentata dal Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari, che presenta appunto tale fisionomia. Non penso che una iniziativa consimile dovrebbe incontrare difficoltà in una Europa veramente unita, dove dovrebbero aver luogo incontri interculturali universitari stabili, ma gestiti secondo uno statuto e un corpo docente interculturale, proveniente dall'una o dall'altra cultura.

Per questi motivi vorrei ricevere maggiori informazioni sul concetto di interculturale; non vorrei che tale concetto si riferisse soltanto alla possibilità per questa università, che è sostanzialmente italiana e dove si insegna la lingua italiana agli stranieri, di fregiarsi di una denominazione particolare, mentre in realtà manterrebbe la stessa logica e struttura delle università nazionali.

Entrando nel merito, credo che sia necessario disporre di questo terzo tassello, come lo ha definito il presidente Spitella, nell'ambito di una politica culturale italiana rivolta verso l'espansione della nostra cultura, non solo per portarla al di là delle frontiere, ma per consentire anche al di qua delle frontiere maggiori occasioni di elaborazione in maniera specifica e ad alto livello.

Sono d'accordo che assieme agli Istituti di cultura all'estero e alle Scuole italiane all'estero si parli anche dell'insegnamento della lingua italiana al livello più elevato, paragonabile a quello universitario, da svolgersi in strutture italiane, come quelle di Perugia o Siena che, sia pure con una storia diversa, operano nel medesimo settore. Sono d'accordo sulla proposta di lavorare su questo tema e accetto il principio che sia giusto organizzare corsi di tre livelli per preparare all'insegnamento (dal livello del diploma al livello di perfezionamento).

Ritengo giusto sviluppare tali argomenti in sede di Comitato ristretto, dove potremo veramente chiarirci alcune idee che per il relatore sono ancora approssimative. Oggi bisogna mettere in evidenza la direzione verso la quale si vuole lavorare, ma c'è bisogno di un approfondimento più ampio. Dopo di che la Commissione potrà eventualmente lavorare su un testo unificato e deliberare sui vari aspetti. Nel Comitato ristretto non lavoreremo tanto sui presupposti, come abbiamo fatto oggi, quanto sugli assetti interni, sul valore dei titoli e sul passaggio dell'attuale alla nuova situazione.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, ancora una volta dichiaro di concordare con le valutazioni del relatore Bompiani.

Mi rendo perfettamente conto che non ci possiamo accontentare di una legislazione partendo esclusivamente dalle iniziative che - alcune con notevole successo, altre con qualche difficoltà - si sono sviluppate. Sono favorevole, nel tentativo di regolamentare questa realtà, a cogliere l'occasione per fare considerazioni più ampie; però mi preoccupo che

tali considerazioni non servano a singolari fughe in avanti o alla descrizione di scenari del tutto irrealistici. Devo dire che non ritengo proficuo disegnare una innovazione profonda nel sistema universitario a partire da queste specifiche realtà: dobbiamo tener conto che l'esigenza primaria che si è deciso di soddisfare è quella di fornire un effettivo servizio agli stranieri che abbiano intenzione di seguire i corsi universitari in Italia.

Siamo intenzionati a rimanere fedeli ad una delle funzioni fondamentali dell'università: l'*universitas studiorum*. Vediamo con piacere che le nostre università siano frequentate da studenti stranieri, ai quali devono essere garantite le condizioni fondamentali per la loro presenza. E si è verificata anche la possibilità di fornire qualcosa in più: queste iniziative, che si sono sviluppate autonomamente e che hanno consentito non solo l'acquisizione degli strumenti linguistici fondamentali ma anche l'approfondimento degli stessi in determinati specifici campi, in funzione dell'attività che gli studenti desiderano esplicitare in Italia. A partire da un certo momento, coloro i quali insegnano l'italiano all'estero hanno visto in tali istituzioni l'occasione per un approfondimento: si è trattato essenzialmente di stranieri desiderosi - uso un'espressione retorica - di abbeverarsi di quando in quando alle fonti della cultura italiana. Infine si è stabilito che i lettori italiani della nostra lingua all'estero, dopo aver svolto la loro funzione per un certo periodo, possano insegnare nell'Università per stranieri di Perugia per poter tirare le somme dell'attività svolta all'estero per un quadriennio e per poterla confrontare con quella degli studenti stranieri.

Noi dobbiamo certamente prefiggerci il raggiungimento dei traguardi più ambiziosi; ma, nel delineare questo scenario, dobbiamo dare un sostegno maggiore alle istituzioni che già svolgono un'attività benemerita, per poi cominciare a razionalizzare il sistema. Sono costretto ad avanzare qui una riserva nei confronti di iniziative che a mio avviso - devo dirlo con estrema franchezza - rappresentano esclusivamente una fuga in avanti. Ritengo che noi siamo in grado di approfondire la conoscenza e razionalizzare le esperienze fin qui maturate.

Peraltro, le istituzioni di cui si occupano i disegni di legge in esame seguono logiche diverse: l'Università per stranieri di Perugia ha una sua solida collocazione nel sistema universitario italiano, invece la Scuola per stranieri di Siena si è venuta sviluppando all'interno del rispettivo ateneo. Ma dobbiamo tenere presente che anche all'interno di altre istituzioni universitarie, pur non essendo giunti allo stesso livello di istituzionalizzazione, vi sono esperienze analoghe. Mi riferisco al Centro per stranieri dell'Università di Firenze, che ha potuto contare sull'apporto disinteressato e spontaneo di alcuni professori di quell'Università, nonché alla Scuola per interpreti e traduttori di Trieste, che è ovviamente diretta alla formazione di interpreti e traduttori italiani, ma che si è rivolta anche agli stranieri che vogliono acquisire la conoscenza della lingua italiana. In realtà abbiamo molte di queste esperienze. Ho ricordato Trieste e Firenze, ma mi pare che nè l'una nè l'altra abbiano raggiunto i livelli di istituzionalizzazione già raggiunti da altre. Mi permetto di sostenere che sia scritta una scala di priorità. Se, per un certo verso, dobbiamo aprirci al futuro e alla possibilità di porre in

essere un sistema molto articolato, dobbiamo però non prescindere dalla situazione di fatto, la quale presenta alcune realtà notevolmente sviluppate che, secondo la modesta opinione di chi sta parlando, meritano di essere consolidate.

In conclusione, mi dichiaro senz'altro favorevole alla proposta del Presidente volta a costituire un Comitato ristretto; ma mi permetto di sostenere che l'attuale livello di sviluppo delle diverse realtà nelle diverse università italiane non è casuale, ed anche se dobbiamo proporci un'ipotesi di ampio sviluppo, non possiamo tuttavia prescindere dalla situazione già presente.

Partecipando molto ampiamente delle preoccupazioni espresse dal relatore, ritengo che, sia pure fornendo ampie prospettive per alcune delle realtà già in fase di avanzamento (ho fatto qualche esempio) e per altre che ancora si costituiranno, si debba intanto porre su un fondamento più solido quelle realtà, come l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola per stranieri di Siena, che già svolgono una funzione molto apprezzabile e, a mio avviso, tanto positiva da non poter essere da noi ignorata.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, colleghi senatori, vi chiedo di poter analizzare ulteriormente la questione perchè molti degli argomenti che sono stati affrontati necessitano di un approfondimento. Mi riservo pertanto di intervenire in sede ristretta.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione convenga sulla opportunità di costituire un Comitato ristretto. In quella sede il Ministro esporrà le sue opinioni che poi ripeterà in Commissione non appena il Comitato ristretto riterrà opportuno affidare alla Commissione stessa il risultato del suo lavoro. L'esame dei due disegni di legge è pertanto demandato ad un Comitato ristretto, ed invito i Gruppi a designarne i componenti.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

«Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze» (1075), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori

«Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze» (2416), d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2416; assorbimento del disegno di legge n. 1075)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze», d'iniziativa dei senatori Onorato, Bausi, Pieralli, Vesentini e Zuffa, e «Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze», d'iniziativa dei deputati Matulli, Pallanti, Minozzi, Capecchi, Quercini, Gabbugiani, Bisagno, Bonocore, Stega-

gnini, Casini Carlo, Seppia e Lagorio, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bompiani di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno dei due disegni di legge ci perviene dalla Camera dei deputati mentre l'altro è stato presentato al Senato. I testi sono sostanzialmente identici e vorrei ricordare come i due provvedimenti siano stati presentati il medesimo giorno presso i due rami del Parlamento.

La discussione che si è svolta alla Camera è stata molto rapida e veloce e non ha modificato il testo proposto. In pratica, leggendo rapidamente il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, leggiamo anche quello presentato al Senato.

L'iniziativa sembra al relatore importante ed opportuna poichè si tratta di ratificare in sede giuridica, quindi facendogli svolgere una attività particolare contemplata dalla legge istitutiva, un Laboratorio che è stato già istituito ed è funzionante presso l'Università di Firenze; è stato istituito dall'Università stessa e da altre università straniere per sviluppare una particolare metodica, quella della spettroscopia non lineare.

Si tratta di un tema molto preciso, che è stato assegnato all'attività di questo Laboratorio dove ci sono strumenti costosi e particolarmente sofisticati che è bene siano concentrati in una sede unitaria e di accesso internazionale. Dall'attività svolta in questi primi anni dall'istituto, sembra che l'affluenza degli stranieri sia notevole poichè si tratta di una delle poche strutture presenti in Europa (ci sono quattro o cinque strutture al massimo per lavorare in questo settore e con questo tipo di strumenti).

A mio parere, più che il fatto in se stesso, è interessante sottolineare la possibilità di creare - con l'accordo di vari paesi e varie università - degli istituti (che possono avere, come in questo caso, la denominazione di Laboratorio, ma anche altre denominazioni) dotati comunque di una veste giuridica particolare, tale da mettere a disposizione dei ricercatori strumenti che altrimenti nelle singole sedi non potrebbero essere reperibili. Abbiamo già molti esempi di questa politica della ricerca nel campo della fisica, in cui si ha la prova della importanza dei dispositivi di un cosiddetto «laboratorio aperto», termine con cui si intende una struttura base gestita da pochi responsabili (fisici o personale residente) aperta agli apporti di vari collaboratori internazionali, che si equipaggiano di strumentazioni complementari a quella principale: cioè, ciascuno dei paesi che collabora all'impresa si assume anche la possibilità di avere, in casa propria, quegli strumenti secondari che consentono poi di analizzare e di leggere i rilievi compiuti dalla strumentazione centrale. Questo vale soprattutto per il sincrotrone, e iniziative similari che comportano una esperienza intensa svolta nella sede centrale e un lungo lavoro di elaborazione da svolgersi poi nelle singole sedi per la lettura delle varie lastre, tracciati, etc., che dura mesi e mesi. È un esempio molto importante dell'utilità dei «laboratori aperti».

Poichè la Commissione si interessa dell'aspetto giuridico della questione, passo brevemente all'esame dell'articolato del disegno di

legge già approvato dalla Camera dei deputati, avvalendomi anche della documentazione che mi è stata trasmessa circa l'attività svolta dal Laboratorio.

L'articolo 1 fissa le caratteristiche specifiche del LENS definendolo «laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale e internazionale, cui concorrono le università italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2». Si dice ancora che il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa, entro i limiti fissati dal disegno di legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario, e dispone di proprio personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento; ha anche uno statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.

A differenza di quanto è stato disposto per gli enti di ricerca, il disegno di legge in esame elenca molte delle norme organizzative e di funzionamento (gli scopi, i fondi e il patrimonio, gli organi, e così via): in tal modo il regolamento interverrà sul livello della gestione quotidiana dell'ente. Ritengo che, tutto compreso, si possa accettare questa impostazione, se si vuole procedere con una certa speditezza. È importante segnalare che fino a questo momento si è registrata una forte presenza di ricercatori, sia italiani che stranieri, come ospiti non paganti e quindi le spese sono tutte gravate sull'Università di Firenze, pur essendovi ovviamente alcuni contributi da parte dello Stato: l'attività deve essere regolamentata soprattutto a questo scopo. Per interessamento del professor Blasi, mi è stato trasmesso un documento dal quale risulta che presso il Laboratorio lavorano 12 ricercatori italiani e 18 stranieri (mettendo in risalto la fama di cui esso gode anche all'estero) e che sono state pubblicate 36 memorie (un buon ritmo di produzione, quindi).

Gli scopi del LENS sono elencati all'articolo 2 e probabilmente saranno riprodotti nello statuto. Le entrate sono definite nell'articolo 3: dal contributo annuo di funzionamento, ai contributi dello Stato e degli enti pubblici previsti per il finanziamento della ricerca scientifica, alle quote associative, ai fondi per la ricerca e così via. Peraltro, il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i fondi della ricerca scientifica, evidenzia che questo personale è considerato alla pari di tutti gli altri ricercatori.

Presidenza del Vice Presidente ARFÈ

(Segue BOMPIANI, relatore alla Commissione). Importanti a mio avviso, sono gli articoli 6 e seguenti, che riguardano gli organi, ossia il comitato europeo, il consiglio direttivo, il direttore e il direttore associato.

Il comitato europeo elegge nel suo seno un presidente, delibera in merito alla accettazione delle università e delle istituzioni di ricerca che

intendano convenzionarsi con il LENS, nomina i membri non italiani del consiglio direttivo ad esprimere il parere sulla nomina di quelli italiani, propone le modifiche dello statuto, esamina la relazione annuale del direttore sull'attività svolta ed esercita le altre attribuzioni fissate nello statuto. Esso è composto dai rettori o presidenti delle università e degli enti di ricerca convenzionati o da loro rappresentanti.

Poi vi è il consiglio direttivo, regolato dall'articolo 8 e composto dal direttore, dal direttore associato, da due rappresentanti dell'Università di Firenze, da due rappresentanti di altre università italiane membri del LENS, da quattro rappresentanti di università o enti di ricerca non italiani membri del LENS e da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico.

Esprimo qualche perplessità sulla figura del direttore associato, o per lo meno su tale denominazione. Egli è nominato dal rettore dell'Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile una sola volta. Quando il direttore è cittadino italiano, il direttore associato deve essere sempre di cittadinanza non italiana e viceversa; questo probabilmente permette sempre la presenza in sede del direttore o del direttore associato, però esiste la possibilità di qualche attrito fra le rispettive opinioni.

Ho cercato di stabilire come mai si sia scelta la denominazione di laboratorio, che peraltro non è inedita nello scenario giuridico italiano, anche con tale autonomia. Nel 1939, ad esempio, con regio decreto del 16 dicembre sono stati elencati i «laboratori ufficiali» del Regno d'Italia, che poi sono stati trasferiti alla legislazione repubblicana. Sono andato anche a controllare il tipo di autonomia gestionale degli stessi laboratori: dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1982 – salvo naturalmente la modifica che si è attuata con la legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché con la legge sull'autonomia universitaria – risulta che la gestione dei laboratori è equiparata a quella degli istituti, ossia che valgono per i laboratori le regole di gestione degli istituti.

Per concludere, tenuto conto del lungo periodo di incubazione e del danno reale e concreto che si produrrebbe con l'ulteriore rallentamento parlamentare del provvedimento, magari per la ricerca di un ulteriore perfezionamento, considerata l'immagine che in generale l'Italia fornisce in merito all'insegnamento e alla ricerca universitaria, valutata la buona volontà dei ricercatori, che permette loro di ottenere determinati risultati in ambito europeo ed altri motivi ancora, ritengo che sia opportuno approvare così com'è il disegno di legge pervenutoci dalla Camera onde evitare una terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bompiani per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, ricollegandomi alle ultime parole del senatore Bompiani, anch'io concordo sull'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge; tuttavia vorrei esprimere qualche rilievo.

Intendo chiarire che questi rilievi non riguardano tanto la struttura che stiamo esaminando quanto piuttosto la possibilità che essa, essendo un esempio di collaborazione a livello europeo, costituisca un modello per analoghe proposte in altri settori.

Proprio alla luce del fatto che ciò potrebbe costituire un modello anche per altri settori, debbo precisare che alcune norme del provvedimento suscitano in me qualche perplessità. Voglio subito sottolineare il problema concernente il personale. Infatti, non è chiaro il modo in cui il singolo ricercatore o il singolo docente potrà partecipare alle attività di laboratorio. Probabilmente per la istituzione del Laboratorio tale aspetto non costituisce un problema poichè si seguirà una prassi già consolidata. Però, se queste previsioni costituiranno un modello, a mio parere deve essere chiarito se il personale sarà assegnato anche oltre i rispettivi obblighi accademici e di ricerca o se il lavoro che sarà svolto corrisponde a quello che viene già attualmente espletato. Ritengo che su questo aspetto sarebbe opportuno essere estremamente chiari.

Debbo infine rivolgere una specifica domanda al Ministro: in che modo sarà assegnato il personale tecnico-amministrativo? In particolare, vorrei sapere se tale personale è quantificabile ed a quale categoria esso apparterrà.

Come è stato detto, la normativa è già parzialmente contenuta nella legge istitutiva del Laboratorio, ma altre disposizioni saranno contenute nello statuto e nel regolamento del medesimo. Nell'ottica dell'autonomia tale previsione è ottimale: infatti successivamente la commissione adotterà un proprio statuto ed un proprio regolamento. Bisogna tuttavia ricordare che generalmente tale autonomia è vigilata dall'Università di Firenze, che però non possiede organi che prevedono una effettiva partecipazione del personale occupato all'interno del Laboratorio. Perciò, considerata la vigilanza dell'Università di Firenze, la commissione adotterà uno statuto che farà riferimento alle esigenze europee: non si può infatti dimenticare che i membri della commissione appartengono a diverse istituzioni.

Esiste perciò un innegabile dato di fatto: la commissione terrà conto anche di realtà non italiane. Ritengo perciò che sia contraddittorio demandare la decisione e l'approvazione di determinati atti al consiglio di amministrazione.

Vorrei poi avere dal Ministro alcune precisazioni per quanto concerne la previsione di 100 milioni da destinare ogni anno a tal fine. Sarebbe importante disporre di un'adeguata pubblicità degli enti erogatori per conoscere quali piani si intendono svolgere. Mi auguro infatti che tutto ciò rientri in una logica più ampia di autonomia universitaria.

Detto questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Riconosco la fondatezza delle esigenze espresse dal relatore

e dalla sentrice Callari Galli. Credo che a questo punto l'urgenza prevalga su tutte le altre esigenze: registriamo infatti un ritardo di ben due anni rispetto agli impegni internazionali assunti e alle attività già svolte.

Forse lo strumento al nostro esame è troppo dettagliato rispetto alle dimensioni della iniziativa. Mi auguro perciò che per il futuro iniziative analoghe possano essere assunte dalle singole sedi universitarie in un quadro di autonomia, senza dover ricorrere alla legge. Infatti la strada percorsa a mio avviso si è rivelata penalizzante.

Non voglio aggiungere altro, per non prolungare ulteriormente l'attesa relativa a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli colleghi che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri.

Passiamo all'esame degli articoli. È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 2416. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2416:

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito presso l'università degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).

2. Il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le università italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.

3. Il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.

4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.

5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'università di Firenze e l'università di Bradford (Regno Unito) in virtù della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'università di Bordeaux I (Francia) in virtù della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'università Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'università di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre università che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre università italiane e di Paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria.

6. Lo statuto del LENS è proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle università convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti, più un membro che svolge le funzioni di

presidente, nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni.

È approvato.

Art. 2.

(*Scopi*)

1. Sono scopi del LENS:

a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;

b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;

c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione, utilizzando le proprie attrezzature e competenze;

d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;

e) promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse per il laboratorio;

f) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con Paesi extra-europei.

È approvato.

Art. 3.

(*Fondi e patrimonio*)

1. Le entrate del LENS sono costituite:

a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote è condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;

d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS può accedere direttamente;

e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;

f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalità fissate nel proprio regolamento.

2. Il patrimonio è costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.

È approvato.

Art. 4.

(Personale scientifico, tecnico ed amministrativo)

1. Il personale scientifico è costituito da professori e ricercatori dell'università di Firenze e delle altre università e istituzioni di ricerca italiane e straniere convenzionate, che siano formalmente associate al LENS e ne assicurino continuamente il funzionamento secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a condurre ricerca attiva nel laboratorio, utilizzando gratuitamente le attrezzature secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8.

3. Il personale tecnico ed amministrativo necessario al suo funzionamento è assegnato direttamente al LENS dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università fissate nella legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni, e va ad integrare la pianta organica dell'università di Firenze.

4. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità, il LENS può avvalersi altresì di personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, assunto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

È approvato.

Art. 5.

(Gestione amministrativo-contabile)

1. Il LENS ha autonomia finanziaria contabile ed amministrativa.

2. Per quanto concerne le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano al LENS le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, e del titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, come rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982.

3. Sovrintende agli adempimenti amministrativo-contabili un segretario amministrativo, nominato dal rettore dell'università di Firenze tra il personale, di qualifica non inferiore alla settima, assegnato al LENS.

4. Provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'università di Firenze.

È approvato.

Art. 6.

(Gli organi)

1. Sono organi del LENS:

- a) il comitato europeo;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il direttore;
- d) il direttore associato.

È approvato.

Art. 7.

(Il comitato europeo)

1. Il comitato europeo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge nel suo seno un presidente;
- b) delibera in merito all'accettazione delle università e delle istituzioni di ricerca che intendano convenzionarsi con il LENS;
- c) nomina i membri non italiani del consiglio direttivo ed esprime il suo parere sulla nomina dei membri italiani;
- d) propone le modifiche dello statuto. Tali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione della università di Firenze ed approvate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) esamina la relazione annuale del direttore in ordine all'attività svolta;
- f) esercita le altre attribuzioni fissate nello statuto.

2. Il comitato europeo è composto dai rettori o presidenti delle università e degli enti di ricerca convenzionati che contribuiscono economicamente al funzionamento del LENS o da loro rappresentanti muniti di delega scritta.

3. La durata in carica dei membri e del presidente del comitato europeo è determinata dallo statuto.

È approvato.

Art. 8.

(Il consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo sovrintende alle attività del LENS, secondo quanto fissato nello statuto. In particolare, designa nel suo seno un direttore che lo presiede e un direttore associato, approva i programmi

scientifici e il regolamento interno, delibera in materia di bilanci e di contratti ed esprime al comitato europeo il proprio parere sulle modifiche statutarie.

2. Il consiglio direttivo è composto:

- a) dal direttore;
- b) dal direttore associato;
- c) da due rappresentanti dell'università di Firenze nominati dal rettore su proposta della facoltà di scienze;
- d) da due rappresentanti di altre università italiane membri del LENS nominati dal rettore su proposta del consorzio universitario di fisica della materia;
- e) da quattro rappresentanti di università o enti di ricerca non italiani membri del LENS che contribuiscono alle spese di funzionamento del LENS nominati dal comitato europeo;
- f) da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Funge da segretario del consiglio direttivo il segretario amministrativo del LENS.

4. La durata in carica dei membri e le competenze del consiglio direttivo sono fissati nello statuto; le norme e le modalità organizzative sul suo funzionamento sono determinate nel regolamento di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 9.

(Il direttore)

1. Il direttore è nominato dal rettore dell'università di Firenze su proposta del consiglio direttivo ed è legale rappresentante del LENS.

2. Il direttore dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta consecutiva.

3. Le attribuzioni del direttore sono fissate nello statuto; in particolare è responsabile dell'attività scientifica e della gestione del LENS e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo.

4. Il direttore è coadiuvato dal direttore associato di cui all'articolo 10.

È approvato.

Art. 10.

(Il direttore associato)

1. Il direttore associato è nominato dal rettore della università di Firenze su proposta del consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

2. Quando il direttore è cittadino italiano, il direttore associato deve essere di cittadinanza non italiana e viceversa.

3. Il direttore associato coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dallo statuto.

È approvato.

Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la commissione prevista dal comma 6 dell'articolo 1 propone alla approvazione del consiglio di amministrazione dell'università di Firenze lo statuto del LENS.

2. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).

È approvato.

Art. 12.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2416.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1075 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA